

La Manovra di bilancio 2026 ripropone il percorso per liberare i saldi attivi in bilancio

Affrancamento, nuovo round

Imposta sostitutiva del 10% su riserve e fondi al 31/12/24

DI FABRIZIO GIOVANNI

POGGIANI

Nuova possibilità per affrancare le riserve in sospensione. I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi presenti nel bilancio chiuso al 31/12/2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025, potranno essere liberati con il pagamento del 10% di imposta, sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. Con l'art. 16 del disegno di legge di bilancio 2026, nella versione bollinata, si ripropone, di fatto, l'affrancamento straordinario delle riserve, di cui all'art. 14 del dlgs 192/2024 e del decreto 27/06/2025. Il citato art. 14 del dlgs 192/2024 ha consentito (e consente, stante la riproposizione) l'affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap

con aliquota del 10%. Non possono accedere all'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta i soggetti in contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del dpr 600/1973 e, come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento attuativo (dm 27/06/2025) la detta situazione è dovuta all'assenza dell'obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto nel quale evidenziare le riserve in sospensione d'imposta; i soggetti in contabilità semplificata non accedono all'affrancamento nemmeno nel caso di un passaggio alla contabilità ordinaria giacché la ricostruzione dei saldi non richiede la ricostituzione di alcuna riserva in sospensione d'imposta (Agenzia delle entrate, circ. 37/E/2016 § 4).

La relazione illustrativa al decreto attuativo sopra richiamato fornisce, inoltre, un elenco abbastanza esaustivo delle riserve affrancabili, nel quale sono menzionate, oltre a quelle costituite in conseguenza dell'applicazione di una delle

diverse leggi di rivalutazione dei beni d'impresa, anche le riserve vincolate a seguito dell'opzione per il riallineamento dei maggiori valori iscritti in bilancio senza riconoscimento fiscale, effettuato ai sensi del comma 8, dell'art. 110 del dpr 917/1986, le riserve da condono e le riserve iscritte ai sensi della vecchia lett. b), del comma 3 dell'art. 55 del medesimo Tuir; sono incluse anche le riserve in sospensione d'imposta, iscritte in seguito alla rivalutazione dei beni delle società dei settori alberghiero e termale, eseguita ai sensi dell'art. 6-bis del dl 23/2020. Al contrario, restano escluse, tra le altre, le riserve iscritte a fronte di deduzioni extracontabili effettuate nel quadro "EC" della dichiarazione dei redditi fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007, le riserve per ammortamenti anticipati, le riserve da conferimenti in doppia sospensione d'imposta, di cui all'art. 4 del dlgs 358/1997, le riserve iscritte a fronte della sospensione degli ammortamenti, ai sensi dei commi 7-bis e seguenti dell'art. 60 del dl 104/2020 e le riserve indivisibili delle società cooperative.

Risulta possibile escludere dall'affrancamento talune riserve presenti in bilancio e risulta anche possibile affrancare parzialmente le dette riserve ma è necessario, comunque, che le dette riserve siano presenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024, quindi nell'anno 2024 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare, e che residuino al termine dell'esercizio successivo ovvero quello in corso al 31/12/2025 e, quindi, il 2025 per i soggetti solari.

Il perfezionamento dell'operazione non avviene con il pagamento dell'imposta sostitutiva dovuta ma con la mera indicazione, in sede di dichiarazione dei redditi, nello specifico prospetto, contenuto nella sezione VII-B del quadro "RQ" dei modelli redditi 2025 (SC e SP), risultando, di fatto, irrilevanti le omissioni o ritardi nel pagamento dell'imposta sostitutiva, per i quali si potrà applicare anche l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del dlgs 472/1997.

L'imposta sostitutiva deve essere liquidata nell'ambito della dichiarazione dei redditi e deve essere versata, si ritiene, "obbligatoriamente" in quattro rate di pari importo; la prima rata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al medesimo periodo d'imposta, le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei tre esercizi successivi senza alcun addebito di interessi sulle rate successive, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del dm 27/06/2025.

L'obbligatorietà del versamento in modalità rateale è stata espressamente prevista dalla norma richiamata dalla bozza di legge di bilancio per il 2026 ma, con la riproposizione dell'agevolazione, si auspica che si preveda, in sede attuativa, la possibilità di eseguire i versamenti della rate anche in via anticipata. *Riproduzione riservata*

BREVI

Manovra 2026, da lunedì tre novembre le audizioni. Le audizioni sul Ddl di bilancio davanti alle commissioni Bilancio di Senato e Camera sul Ddl di bilancio partiranno dal 3 novembre 2025. Le audizioni si svolgeranno nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì, dalle 11 alle 22, per concludersi con quella del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, giovedì 6 intorno alle 14,30. I gruppi dovrebbero dare entro domani alle 12 le indicazioni sui soggetti che ritengono debbano essere auditi.

L'ultima analisi di mercato condotta da eXp Italia ha rivelato che i prezzi medi degli immobili sono diminuiti dell'1,9% su base annua e dell'1,0% su base mensile, poiché il mercato nazionale continua a indebolirsi dopo una forte crescita registrata nel 2021 e nel 2022. La ricerca mostra che il mercato immobiliare italiano è entrato in una fase di graduale aggiustamento, con un raffreddamento dei prezzi in gran parte del Paese, ma una stabilizzazione in diverse regioni del nord. A livello nazionale, i prezzi medi sono diminuiti dell'1,9% su base annua e dell'1,0% su base mensile, riflettendo un più ampio riequilibrio dopo la pressione al rialzo sostenuta negli anni precedenti piuttosto che una brusca correzione del mercato.

Si è svolta a Villa Madama a Roma la presentazione del Rapporto OICE, giunto alla sua undicesima edizione, sulle attività delle società di ingegneria, architettura e consulenza tecnica all'estero. Il Rapporto evidenzia come nel 2024 le aziende italiane di settore abbiano realizzato all'estero il 30% del loro fatturato complessivo - in costante crescita - confermando la posizione di rilievo dell'Italia nelle classifiche mondiali, come in quella ENR 2025 (Engineering News Record) relativa alle Top 225 International Design Firm per fatturato all'estero, dove l'Italia figura con il maggior numero di società (12) tra i principali 6 Paesi dell'Unione Europea e come terza a livello mondiale per numero di società operanti all'estero. Un risultato raggiunto anche grazie alla "consolidata collaborazione tra la Farnesina, con la sua rete diplomatica e consolare, e l'OICE nel quadro dell'azione di diplomazia della crescita condotta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro Tajani", ha rilevato il Presidente OICE Giorgio Lupoi.

© Riproduzione riservata

Compensazioni, stretta crediti senza limiti

Aiuti e agevolazioni con crediti di imposta, stretta ai crediti d'imposta da RU. Stop anche alle compensazioni con debiti INPS e INAIL. Non subito, ma dal 1° luglio 2026. Questa l'indicazione che emerge dalla lettura dell'art. 26 della legge di bilancio 2026 all'esame del Senato. La disposizione prevede che i crediti d'imposta, diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, non possono essere utilizzati in compensazione con i debiti tributari di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 17 del d. lgs. n. 241/1997. Si tratta (i) dei contributi previdenziali delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative (ii) dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle prestazioni di collaborazione coordinate e collaborative (iii) dei premi assicurativi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In sostanza, tra quelli più diffusi, i contributi INPS (compresa la gestione separata) e i premi INAIL. Questa tipologia di compensazione sarà vietata a decorrere dal 1° luglio 2026 e, stando all'attuale formulazione legislativa, a prescindere dalla data di maturazione del credito oggetto di compensazione.

La disposizione riguarderà soprattutto i crediti d'imposta che vengono riportati nel quadro RU del modello dichiarativo. La preclusione interesserà in particolar modo tutte le imprese che hanno goduto (o stanno godendo) di agevolazioni fruibili esclusivamente in compensazione nel mod. F24. Se ne dovrà tener conto, ad esempio, in sede di compensazione del credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione, del credito d'imposta ZES e del credito d'imposta Transizione 4.0 e 5.0. Resta, di contro, confermata la

possibilità di effettuare la compensazione dei crediti d'imposta con tutte le altre fattispecie previste dal citato art. 17. In particolare, quindi, nessuna limitazione viene posta nel caso in cui essi siano compensati con debiti riguardanti IRES, IRAP, IVA, ritenute, ecc... La disposizione in commento va a sostituire quella di cui al co. 1 dell'art. 4-bis del d.l. n. 39/2024 (decreto agevolazioni) che aveva introdotto la medesima limitazione in commento per le banche, gli enti finanziari, le assicurazioni, ecc., relativamente ai soli crediti di natura edilizia. Sostituendo il comma 1 di detto articolo, con il DDL, si rende di generale applicazione - per tutti i crediti d'imposta diversi da quelli di natura dichiarativa e per tutti i contribuenti - la medesima regola di preclusione della compensazione. Obiettivo: presidio nella prevenzione di fenomeni fraudolenti e di evasione fiscale. La misura, quindi, va a sommarsi alle altre già implementate in passato, funzionali a creare un sistema di monitoraggio nell'utilizzo dei crediti d'imposta nel mod. F24 al fine di contrastare fenomeni di frodi (compensazione di crediti inesistenti) o comunque di situazioni di indebito utilizzo. Gli effetti finanziari previsti non sono ingenti ma nemmeno irrilevanti: circa 45 milioni nel 2026 e circa 90 in ciascuno dei due anni successivi. Sul punto, per comprendere il fenomeno che il Governo intende contrastare, si rileva come nella relazione tecnica si quantificano "in alcuni miliardi" i crediti d'imposta "a rischio", di cui circa 450 milioni relativi a crediti natura agevolativa.

Francesco Leone

© Riproduzione riservata

